



Piazza Marconi, 1 – C.A.P. 10048
C.F. – P. I. 01504430016

COMUNE DI VINOVO

(Città Metropolitana di Torino)

Tel.(011) 9620411
Fax (011) 9620430

PROVVEDIMENTO N. 51 DEL 15/10/2018

OGGETTO: piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi a partire dal 15 ottobre 2018. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;

- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopracitata D.G.R. 42-5805/2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO₂ e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto).

Considerato che:

il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" introduce, a partire dal 1 ottobre 2018, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria "Euro 4" a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria "Euro 5" a partire dal 1 ottobre 2025;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 ha inserito il comune di Vinovo nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano;

La Regione Piemonte con successiva D.G.R. n. 36-6882 del 18 maggio 2018 ha confermato che il comune di Vinovo rientra fra i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria;

Presso la città Metropolitana di Torino in sede di tavolo di coordinamento della qualità dell'aria è stato condotto un approfondito confronto nelle riunioni tenutesi in data 19/06/2018, 13/07/2018, 27/07/2018, durante le quali si è convenuto sulla necessità di adottare limitazioni omogenee sul territorio e, in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, più stringenti rispetto a quanto definito nel protocollo padano ed è stato concordato uno schema complessivo delle limitazioni da adottare a partire da 01/10/2018 approvato con Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 411-22066 del 7/09/2018.

La Regione Piemonte, con DGR n. 57-7628 del 28/09/2018 ha successivamente individuato uno schema di ordinanza tipo contenente le misure minime da adottarsi per consentire un'attuazione omogenea delle limitazioni strutturali e temporanee sul territorio regionale.

Si è provveduto quindi, presso la città Metropolitana di Torino in sede di tavolo di coordinamento della qualità dell'aria, nelle riunioni del 29/09/2018 e del 4/10/2018 ad aggiornare lo schema complessivo delle limitazioni garantendo coerenza con le indicazioni regionali.

Con Decreto del Vicesindaco Metropolitano n. 474-25331 del 10 Ottobre 2018 è stato approvato il nuovo schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni previste a partire dal 15 ottobre 2018."

Dato atto che:

l'art 7 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. n. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che :

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera

IL SINDACO

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Vista D.G.R. n. 57-7628 del 28/09/2018

Visti i decreti del Vicesindaco Metropolitano n. 411-22066 del 7/09/2018 e n. 474-25331 del 10 Ottobre 2018.

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1 Limitazioni strutturali alla circolazione veicolare

A partire dal 15 ottobre 2018 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1** divieto di circolazione dalle ore 0.00 alle 24.00 di **tutti i veicoli** adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore all'Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE). Dal 01/10/2019 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 1 e dal 01/10/2020 ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 2;
- 1.2** divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e dalle ore 8.30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con

omologazione uguale a Euro 1 e Euro 2 (Direttiva 94/12/CE - Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE). Dal 01/10/2019 il divieto per i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con homologazione uguale a Euro 2 sarà in vigore dalle ore 8:00 alle ore 19:00;

- 1.3** divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e dalle ore 8.30 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) **dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto merci** (categoria N1, N2, N3) con homologazione uguale a Euro 3 (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE). Dal 01/10/2019 il divieto per i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con homologazione uguale a Euro 3 sarà in vigore dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Dal 01/10/2020 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con homologazione uguale a Euro 4;
- 1.4** divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 nel solo periodo invernale (01 ottobre -31 marzo) di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con homologazione inferiore a Euro 1 (Direttiva 97/24/EC);
- 1.5** divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

- 1.6** obbligo di utilizzare, a partire dal 15 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonchè l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.7** divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, nel periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo. Sone previste esenzioni al presente divieto nei seguenti casi:
- In presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
 - In presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.

2 Limitazioni temporanee alla circolazione veicolare

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino

Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 57-7628 del 28/09/2018, l'adozione delle seguenti misure temporanee, valide tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (festivi compresi):

2.1 allerta di 1° Livello - colore "**ARANCIO**", attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti;

2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 1, 2, 3 e 4;

2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 1, 2, 3 e Euro 4 (Direttiva 98/69/CE e Direttiva 99/96/EC).

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

2.1.5 introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie, nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali; negli spazi ed esercizi commerciali è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse;

2.1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono tuttavia ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- iniezione superficiale (solchi aperti);
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione.

2.1.7 potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello - colore "**ROSSO**" attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti

indicati al precedente punto 2.1 e per gli stessi orari indicati viene estesa la limitazione della circolazione:

2.2.1 ai veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all' Euro 5 (Regolamento (CE) 715/2007) immatricolati prima del 01/01/2013 e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all' Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE).

2.2.2 ai veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all' Euro 5/V (Regolamento (CE) 715/2007 - Direttive 2005/55/EC + 2005/78/CE + 2006/51/CE + 2008/74/CE) immatricolati prima del 01/01/2013 e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all' Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE).

Ulteriori misure non legate alla circolazione veicolare:

2.2.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

2.3 Allerta di 3° livello colore "VIOLA" attivata dopo 20 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 20 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedenti punti 2.1 e 2.2 viene estesa la limitazione della circolazione negli orari 7:00-20:00:

2.3.1 a tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all' Euro 5 (Regolamento (CE) 715/2007) e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all' Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE);

2.3.2 a tutti veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione inferiore o uguale all' Euro 5/V (Regolamento (CE) 715/2007 - Direttive 2005/55/EC + 2005/78/CE + 2006/51/CE + 2008/74/CE) e a quelli dotati di motore a benzina, con omologazione uguale all' Euro 1 (Direttiva 91/441/CEE)

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa nella sola stagione invernale 1 ottobre – 31 marzo.

Le misure di limitazione della circolazione veicolare sono per semplicità riassunte nella tabella presente al fondo alla presente ordinanza.

3 Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui ai punti 1.1 e 1.4 (veicoli, motocicli e ciclomotori Euro 0):

3.1 veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere

accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione).

- 3.2 veicoli di **interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, nelle giornate di sabato e festivi non interessate dalle limitazioni temporanee o per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni o a cerimonie funebri, religiose, civili non ordinarie;
- 3.3 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**.

4 **Veicoli esentati dalle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare di cui a punti 1.2 e 1.3**

- 4.1 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati settimanali o delle fiere** autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019;
- 4.2 veicoli utilizzati da lavoratori **turnisti** o che stanno rispondendo a **chiamata in reperibilità**; la condizione di turnista e di reperibilità dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019;
- 4.3 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, della **Protezione Civile** in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali** vaganti e **raccolta spoglie** animali;
- 4.4 veicoli della categoria M1 adibiti a **servizi di trasporto pubblico**;
- 4.5 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "**motoveicoli per uso speciale**";
- 4.6 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "**autoveicoli per uso speciale**";
- 4.7 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la **trasformazione gpl/metano o la rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.8 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici,

ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- 4.9 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.10 veicoli **di interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni o a cerimonie funebri, religiose, civili non ordinarie;
- 4.11 veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione e/o luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una nota del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.12 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**.

5 Veicoli esentati dalle limitazioni temporanee alla circolazione veicolare di cui al punto 2

Le seguenti esenzioni si applicano esclusivamente ai veicoli soggetti alle limitazioni temporanee:

- diesel Euro 4 e 5 e benzina Euro 1 tutti i giorni (festivi compresi);
- diesel Euro 1, 2 e 3 solo nelle giornate di sabato e nei festivi.

- 5.1 **veicoli ibridi funzionanti a motore elettrico;**
- 5.2 **veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl;**
- 5.3 veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei **mercati settimanali o delle fiere** autorizzate dall'amministrazione comunale; l'esenzione è valida esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di sabato e festivi. La presente esenzione è valida fino al 01/10/2019;
- 5.4 veicoli delle **Forze Armate**, degli **Organi di Polizia**, dei **Vigili del Fuoco**, dei **Servizi di Soccorso**, della **Protezione Civile** in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla **rimozione forzata di veicoli**, veicoli destinati a **interventi su mezzi o rete trasporto pubblico**, veicoli destinati alla **raccolta rifiuti e nettezza urbana**, veicoli adibiti ai servizi pubblici di **cattura animali vaganti** e **raccolta spoglie animali**. Veicoli delle categorie interessate eventualmente adibiti a servizi di trasporto pubblico;
- 5.5 veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di **trasporto pubblico**;
- 5.6 veicoli privati dei **conduttori delle unità cinofile** delle FFAA, degli Organi di Polizia, dei VV.FF., dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, se autorizzati al trasporto in autonomia del cane a questi affidati in via continuativa, per il raggiungimento della sede/luogo di servizio dalla propria abitazione e viceversa, purché per il percorso più breve ed accompagnati da attestazione motivata del proprio Comando/Ufficio;
- 5.7 **taxi di turno e autoveicoli in servizio di noleggio** con o senza conducente;
- 5.8 veicoli del **car sharing**;

- 5.9 autoveicoli per trasporto persone (categoria M1) con almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (**car-pooling**);
- 5.10 **macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;**
- 5.11 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "**motoveicoli per uso speciale**";
- 5.12 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "**autoveicoli per uso speciale**";
- 5.13 veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** dei veicoli o la **trasformazione gpl/metano o la rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.14 veicoli delle **Associazioni o Società sportive** appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.15 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.16 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.17 veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata

- dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.18** veicoli di **interesse storico e collezionistico (anche Euro 0)** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la partecipazione a manifestazioni indette dalle associazioni o a cerimonie funebri, religiose, civili non ordinarie;
- 5.19** veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a **cerimonie funebri** o a **cerimonie religiose o civili** non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.20** veicoli utilizzati da lavoratori la cui **abitazione** e/o **luoghi di lavoro** non sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio di **1000 m**; la condizione deve essere giustificata da una lettera del datore di lavoro che attesti le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo di lavoro e l'orario di lavoro (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.21** veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da **infermieri e ostetriche** in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.22** veicoli al servizio di **testate televisive** e per **riprese cinematografiche** con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da **operatori radiofonici** o da **giornalisti** iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.23** veicoli o mezzi d'opera che effettuano **traslochi** o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.24** veicoli di **imprese che eseguono lavori pubblici** per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.25** veicoli utilizzati nell'organizzazione di **manifestazioni** per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di **occupazione suolo pubblico**, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.26** veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per **manifestazioni patrocinate e/o organizzate dalla Città** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.27** veicoli di aziende, imprese artigiane e degli enti di servizio pubblico dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad **interventi tecnico-operativi indilazionabili** (accompagnati da idonea documentazione);

- 5.28 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a **chiamata in reperibilità**; la condizione di reperibilità dovrà essere giustificata da apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.29 veicoli per il trasporto di pasti per il **riifornimento di mense** scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.30 veicoli di **residenti in altre regioni italiane** o all'**estero** muniti di **prenotazione** o della ricevuta **alberghiera**, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.31 veicoli di incaricati dei servizi di **pompe funebri** e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.32 veicoli utilizzati per il **riifornimento di medicinali** (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.33 veicoli utilizzati dall'**Autorità Giudiziaria**, dagli **Agenti** e **Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.34 veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un **volo aereo** per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.35 veicoli che devono essere **imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari**, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.36 veicoli adibiti al trasporto di cose di **venditori ambulanti** con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.37 veicoli ad uso degli **uffici diplomatici** con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.38 veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli **agenti di commercio** che siano iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; l'iscrizione al ruolo deve essere attestata da un documento della Camera di Commercio (accompagnati da idonea documentazione);
- 5.39 veicoli circolanti con **targa di prova** nell'esercizio delle attività delle officine di riparazione e di trasformazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 474 del 24/11/2001;
- 5.40 le autovetture condotte da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**;

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

Comunica

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
- sul sito internet del comune di Vinovo, <http://www.comune.vinovo.to.it>

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 1 ottobre al 31 marzo.

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare sopra citate è limitato all'area urbana del capoluogo di Vinovo e interessa nello specifico le strade di seguito in elenco:

- Via Garibaldi;
- Via De Amicis;
- Via Roma;
- Via Mola;
- Via Marconi;
- Piazza Marconi;
- Via Torta;
- Via San Bartolomeo;
- Strada Nuova (tratto da rotonda circonvallazione a Via Cottolengo);
- Via Altina;
- Via Calvo;
- Via Volontari italiani del Sangue;
- Via Gavuzzi;
- Vicolo San Martino;
- Vicolo Pautasso;
- Via Gioanetti;
- Via Cottolengo;
- Via San Desiderio;
- Via F.lli Cervi;
- Via Vadone (da Via G. Aliberti a Via San Desiderio);
- Via Carmagnola (tratto da Via G. Aliberti a Via Carignano);
- Via Carignano (tratto da Via G. Aliberti a Via Mazzolari);
- Via Don Minzoni;
- Via Della Rocca;
- Via Vitozzi;
- Via Della Rotonda;
- Via San G. Bosco;
- Via G. Piccolo;
- Via San D. Savio;
- Via Beato Don Balbiano;

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

AVVERTE

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 47 del 12/09/2018.

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ai sensi dell'art. 6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

GUERRINI Dott. Gianfranco *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Limitazioni <u>strutturali</u> attive a partire dal 15/10/2018				
Tipo veicolo	Orari	Chi non circola	Riferimento ordinanza	Esenzioni
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	tutto l'anno, tutti i giorni (festivi compresi) e con orario 0:00-24:00	Benzina, diesel, gpl e metano con omologazione Euro 0 <i>(Diesel con omologazione fino a Euro 1 a partire dal 1/10/ 2019, Diesel con omologazione fino a Euro 2 a partire dal 1/10/2020)</i>	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	01/10 - 31/03, tutti i giorni (festivi compresi) e con orario 0:00-24:00	Benzina con omologazione Euro 0	1.4	Punto 3
Persone (M1)	tutto l'anno dal lunedì al venerdì con orario 8:00-19:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2	1.2	Punto 4
Merci (N1, N2, N3)	tutto l'anno dal lunedì al venerdì con orario 8:30-14:00 e 16:00-19:00 <i>(dal 01/10/2019 l'orario della limitazione per i veicoli Euro 2 sarà 8:00-19:00)</i>	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2	1.2	Punto 4
Persone (M1)	01/10-31/03 dal lunedì al venerdì con orario 8:00-19:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 3 <i>(Diesel con omologazione Euro 4 a partire dal 1/10/2020)</i>	1.3	Punto 4
Merci (N1, N2, N3)	01/10-31/03 dal lunedì al venerdì con orario 8:30-14:00 e 16:00-19:00 <i>(dal 01/10/2019 l'orario della limitazione sarà 8:00-19:00)</i>	Diesel con omologazione uguale a Euro 3 <i>(Diesel con omologazione Euro 4 a partire dal 1/10/2020)</i>	1.3	Punto 4
Limitazioni <u>emergenziali</u> di Livello 1 attive a partire dal 01/10/2018 dopo 4 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m³ (valide tutti i giorni, festivi compresi)				
Tipo veicolo	Orari	Chi non circola	Rif. Ord.	Esenzioni
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	Benzina, diesel, gpl e metano con omologazione Euro 0	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	Benzina con omologazione Euro 0	1.4	Punto 3
Persone (M1)	8:00-19:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3	2.1.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)

		Diesel con omologazione uguale a Euro 4	2.1.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3	2.1.2	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
Merci (N1,N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	Diesel con omologazione Euro 4	2.1.3	Punto 5
Limitazioni <u>emergenziali</u> di Livello 2 attive a partire dal 01/10/2018 dopo 10 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m³ (valide tutti i giorni, festivi compresi)				
Tipo veicolo	Orari	Chi non circola	Rif. Ord.	Esenzioni
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	Benzina, diesel, gpl e metano con omologazione Euro 0	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	Benzina con omologazione Euro 0	1.4	Punto 3
Persone (M1)	8:00-19:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3	2.2.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		Diesel con omologazione uguale a Euro 4 ed Euro 5 immatricolati prima del 01/01/2013. Benzina con omologazione Euro 1.	2.2.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3	2.1.2	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
Merci (N1,N2, N3)	8:30-14:00 e 16:00-19:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 4 ed Euro 5 immatricolati prima del 01/01/2013. Benzina con omologazione Euro 1.	2.2.2	Punto 5
Limitazioni <u>emergenziali</u> di Livello 3 – attive a partire dal 01/10/2018 dopo 20 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m³ (valide tutti i giorni, festivi compresi)				
Tipo veicolo	Orari	Chi non circola	Rif. Ord.	Esenzioni
Persone (M1), Merci (N1, N2, N3)	0:00-24:00	Benzina, diesel, gpl e metano con omologazione Euro 0	1.1	Punto 3
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7)	0:00-24:00	Benzina con omologazione Euro 0	1.4	Punto 3
Persone (M1)	7:00-20:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3	2.3.1	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)

		Diesel con omologazione uguale a Euro 4 e Euro 5 Benzina con omologazione Euro 1	2.3.1	Punto 5
Merci (N1, N2, N3)	7:00-20:00	Diesel con omologazione uguale a Euro 1, Euro 2, Euro 3	2.3.2	Punto 4 (lun-ven) Punto 5 (sabato e festivi)
		Diesel con omologazione uguale a Euro 4 e Euro 5 Benzina con omologazione Euro 1	2.3.2	Punto 5

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;